

doMos Basilicata

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

- E' costituita l'Associazione Donatori di Midollo Osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche dedicata a "Francesca Lombardi" (in sigla: doMos "Francesca Lombardi"), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta "Associazione".
- L'Associazione ha sede legale in Picerno (Potenza) alla via Pietro Nenni, 21.

Art. 2 - Statuto e Regolamenti

- L'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto ed opera nei limiti della vigente normativa sul volontariato, delle legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme del Codice civile, in quanto applicabili.
- L'Associazione può adottare regolamenti disciplinanti, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

- Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.
- Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dei soci e dell'attività dell'Associazione.

Art. 4 - Modifica dello Statuto

- Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
- La proposta di modifica viene depositata presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea per essere consultata da ogni socio.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

- Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

TITOLO II

Finalità dell'Associazione

Art. 6 - Solidarietà

- L'Associazione di volontariato doMos "Francesca Lombardi" persegue il fine della solidarietà sociale e non ha alcuno scopo commerciale o di lucro nello svolgimento della propria attività.
- L'Associazione apartitica, ha struttura democratica, acconfessionale e non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica.

Art. 7 - Finalità

Le finalità dell'Associazione sono:

- Svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione volontaria del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;
- Promuovere campagne di informazione finalizzate alla ricerca di donatori non consanguinei allo scopo di incrementare i registri regionali, nazionali e mondiali dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- Stipulare convenzioni con la Regione Basilicata per le finalità di cui all'art. 8 della legge n.52 del 6 marzo 2001;
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, con altre associazioni per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Promuovere iniziative finalizzate alla tutela dei donatori associati, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- Collaborare con i centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima;

7. Stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate al trapianto di cellule staminali midollari e periferiche;
8. Essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
9. Fornire ogni possibile collaborazione a chiunque abbia problemi inerenti al trapianto di midollo allogenico e di cellule staminali emopoietiche;
10. Collaborare con l'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale e Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
11. Collaborare con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
12. Promuovere iniziative a carattere culturale e manifestazioni pubbliche per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione ha durata illimitata ed opera principalmente su tutto il territorio regionale, ma può estendere la propria attività anche fuori regione. Le attività di volontariato dell'Associazione sono svolte mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
2. L'Associazione, inoltre, può istituire sezioni periferiche provinciali e comunali. L'attività e le competenze delle sezioni sono disciplinate dal Consiglio direttivo.
3. L'Associazione pubblicizza le sue attività e la sua contabilità con i mezzi ritenuti più opportuni e/o attraverso la rete internet.

TITOLO III I soci

Art. 9 - Ammissione

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà; l'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio direttivo.
2. Oltre ai soci fondatori, possono far parte dell'Associazione:
 1. in qualità di soci ordinari: tutti coloro che siano inseriti nei Registri Regionali dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, accettando il principio che la donazione volontaria, anonima e gratuita, e che vogliono impegnarsi a svolgere volontariamente le attività sociali ed a raggiungere le finalità associative; le persone già iscritte nei registri regionali dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, e coloro che, pur non potendo essere iscritti, vogliono impegnarsi attivamente al raggiungimento degli scopi associativi;
 2. in qualità di soci aderenti: tutti coloro che siano inseriti nei Registri Regionali dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e tutti coloro che condividano le finalità associative;
 3. in qualità di soci sostenitori: tutti coloro che si rendano benemeriti dell'Associazione, attraverso lasciti, donazioni e sovvenzioni;
 4. in qualità di soci onorari: le personalità del mondo della scienza, della cultura e delle arti, ovvero Enti che svolgano attività di studio, ricerca e divulgazione nel campo di azione dell'Associazione, a cui il Consiglio direttivo ritenga opportuno conferire tale riconoscimento.

Art. 10 - Modalità di ammissione

1. L'iscrizione all'Associazione avviene, tranne che per i soci onorari e sostenitori, dopo regolare domanda favorevolmente accolta dal Consiglio direttivo e si intende perfezionata solo dopo comunicazione scritta da parte del Presidente dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo può stabilire una quota associativa annuale a carico dei soci.
3. I soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Art. 11 - Diritti

1. I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di voto, hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
2. I soci aderenti, i soci sostenitori e quelli onorari possono partecipare alle assemblee, formulando proposte e suggerimenti, e a tutte le attività dell'Associazione.

Art. 12 - Doveri

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e per le finalità associative.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Art. 13 - Attività dei soci

1. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. L'attività dei soci non potrà essere in alcun modo retribuita dal beneficiario: ai soci spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività sociale, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
2. L'Associazione, durante tutta la sua durata, ha il divieto di distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve.
3. La qualità di socio incompatibile con qualsiasi forma di lavoro e comunque con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Tutti i soci, che prestano attività di volontariato, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 - Esclusione dei soci

1. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o che abbia una condotta incompatibile con i principi e con lo statuto può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione deliberata dall'Assemblea, a scrutinio segreto, dopo aver acquisito le giustificazioni della persona interessata.
3. La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza da qualsiasi carica rivestita nell'Associazione.

TITOLO IV Gli Organi dell'Associazione

Art. 15 - Indicazione degli organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente

CAPO I L'Assemblea

Art. 16 - Composizione

1. L'Assemblea composta da tutti i soci dell'Associazione.
2. L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Nei casi di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, svolge le funzioni di presidente temporaneo, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 17 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, sentito il Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea verrà inoltre convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio direttivo lo riterranno opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
3. Nell'ipotesi di convocazione richiesta da 1/5 dei soci aventi diritto di voto, il Presidente tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, con l'indicazione degli argomenti da discutere, indicati dai richiedenti.
4. Tutti i soci sono convocati in Assemblea anche fuori della sede sociale, a mezzo di avviso spedito all'indirizzo di ciascun socio almeno dieci giorni prima della data di riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da discutere e l'indicazione della seduta, di prima o di seconda convocazione.
5. La convocazione valida anche se diramata con avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o tramite la rete web o mediante il bollettino dell'Associazione.
6. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea va convocata trenta giorni prima della scadenza.

7. La partecipazione all'Assemblea personale: non sono ammesse deleghe.

Art. 18 - Sedute

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci medesimi.
3. L'Assemblea straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci medesimi.
4. L'Assemblea può approvare un Regolamento disciplinante il funzionamento delle sue sedute.

Art. 19 - Competenze

1. Compete all'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a. modificare lo statuto;
 - b. nominare e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
 - c. nominare il Collegio dei Probiviri;
 - d. nominare il Revisore dei conti;
 - e. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - f. approvare il rendiconto morale della gestione;
 - g. approvare gli indirizzi e le linee programmatiche dell'Associazione;
 - h. deliberare sull'azione di responsabilità a carico del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo;
 - i. accettare lasciti testamentari;
 - j. approvare l'adesione a Federazioni nazionali di Associazioni operanti nello stesso campo;
 - k. approvare il regolamento interno di funzionamento delle sedute;
 - l. deliberare sull'esclusione dei soci.
2. Compete all'Assemblea straordinaria dei soci:
 - a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
3. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Art. 20 - Verbalizzazione

1. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate a cura del segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio designato dal Presidente per la redazione del verbale.
2. Il verbale, oltre all'indicazione del numero dei soci presenti, deve contenere gli argomenti discussi e deliberati, gli eventuali interventi riportati in sintesi e le indicazioni sulle modalità di votazione.
3. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario.
4. Tutti i verbali dell'Assemblea sono tenuti, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultarli e di trarne copia sostenendo le spese di riproduzione.

Art. 21 - Votazione

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti. Le proposte che ottengono lo stesso numero di voti favorevoli e contrari si hanno per non adottate.
 2. Il sistema di votazione palese ad eccezione delle votazioni che riguardano persone, che vanno prese a scrutinio segreto.
 3. L'elezione delle cariche sociali, la nomina del revisore e del collegio dei probiviri, su proposta del Presidente approvata dall'assemblea, possono essere effettuate anche a scrutinio palese.
 4. Nelle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voti, viene nominato il più giovane di età.
-

Capo II **Il Consiglio direttivo**

Art. 22 - Composizione

1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti eletti dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto, di norma a scrutinio segreto. L'elezione, su proposta del Presidente, approvata dall'Assemblea, può essere effettuata anche a scrutinio palese sulla base di una o più liste di candidati.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo nomina, inoltre, tra i suoi componenti o tra i soci ordinari il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.

Art. 23 - Durata in carica

1. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Alla scadenza del mandato, il Consiglio esercita le sue funzioni fino all'elezione dei nuovi componenti.
3. I componenti del Consiglio, su proposta del Presidente, possono essere revocati o sostituiti, dall'Assemblea generale dei soci aventi diritto di voto.
4. L'Assemblea può revocare uno o più componenti del Consiglio anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto; contestualmente alla revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei componenti revocati.
5. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente del Consiglio, il Presidente, o chi per esso, convoca l'Assemblea entro 30 giorni per la sostituzione.
6. Il Consiglio direttivo, ricostituito nella sua composizione, provvede, ove necessario, nella sua prima seduta utile alla rielezione delle cariche rivestite dai dimissionari o dai sostituiti.

Art. 24 - Funzioni

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed ha tutti poteri per la gestione dell'Associazione, salvo quelli che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente dell'Associazione.
2. In particolare compete al Consiglio direttivo deliberare:
 1. il piano strategico delle iniziative, in attuazione del programma deliberato dall'Assemblea;
 2. l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 3. le convenzioni con lo Stato, la Regione ed altri Enti pubblici o privati;
 4. le convenzioni o le altre modalità di collaborazione con altre Associazioni di volontariato;
 5. la predisposizione della bozza del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del rendiconto morale di gestione;
 6. l'istituzione e la regolamentazione delle sezioni provinciali e comunali;
 7. la nomina dei consulenti e dei collaboratori dell'Associazione;
 8. la gestione del bilancio e del patrimonio dell'Associazione;
 9. l'acquisto di beni e servizi e la liquidazione delle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
 10. la determinazione dell'eventuale quota associativa;
 11. ogni altro adempimento non riservato espressamente all'Assemblea o al Presidente.
3. Il Consiglio direttivo, inoltre, delibera sull'ammissione dei soci e nonché sulla cancellazione di quegli iscritti che abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'Associazione stessa o che abbiano, di fatto o tramite comunicazione scritta, espresso rinuncia alle attività dell'Associazione; di ogni ammissione di nuovi soci o delle eventuali cancellazioni dal libro dei soci, va data comunicazione all'Assemblea nella sua prima seduta utile.

Art. 25 - Sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, senza particolari formalità, ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario oppure su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. La prima seduta del Consiglio direttivo neoeletto è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.
4. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, con funzioni consultive, il segretario dell'associazione e il tesoriere, se esterni al Consiglio.

Art. 26 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti. Le proposte che ottengono lo stesso numero di voti favorevoli e contrari si hanno per non adottate.
 2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è personale: non è ammessa la rappresentanza.
 3. Di ogni riunione del Consiglio direttivo va redatto regolare verbale a cura del segretario dell'associazione; in assenza di quest'ultimo, le sue funzioni sono svolte da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente.
 4. Il verbale delle sedute del Consiglio direttivo firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario.
 5. Tutti verbali del Consiglio direttivo sono tenuti, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultarli e di trarne copia sostenendo le spese di riproduzione.
-

Capo III Il Presidente

Art. 27 - Elezione e durata in carica

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto. Alla scadenza del mandato, egli esercita le sue funzioni fino alla elezione del suo successore.
2. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 28 - Funzioni

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; in sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.
 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è responsabile dell'organizzazione e della segreteria dell'Associazione.
 3. In particolare il Presidente:
 1. compie e sottoscrive tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;
 2. stipula le convenzioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
 3. dà le opportune direttive all'ufficio di segreteria organizzativa, ai soci ed ai collaboratori per lo svolgimento delle attività programmate e progettate rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.
 4. Il Presidente può delegare una sua funzione o un particolare adempimento ad un componente del Consiglio direttivo o ad un socio ordinario.
 5. Il Presidente è responsabile della tenuta dei libri verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, del libro giornale, dei documenti di bilancio e del libro dei soci e degli aderenti.
-

TITOLO V Le risorse economiche

Art. 29 - Indicazione delle risorse

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 1. beni, immobili e mobili;
 2. contributi;
 3. donazioni e lasciti;
 4. rimborsi;
 5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 6. ogni altro tipo di entrata.
2. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, come contributi pubblici e privati e proventi da iniziative deliberate dall'Assemblea e/o promosse dal Consiglio direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative.

Art. 30 - I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili sono acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà dei soci o degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato all'Associazione.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione o nelle sedi periferiche sono elencati nell'inventario, che depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da qualunque socio.

Art. 31 - Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti

1. I soggetti che elargiscono lasciti, donazioni e sovvenzioni sono considerati "benemeriti"; essi possono essere iscritti all'Associazione tra i soci sostenitori.

2. I contributi straordinari, le sovvenzioni e le donazioni sono accettati dal Consiglio direttivo, che decide sul loro utilizzo in coerenza con le finalità associative e con gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea.

3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità associative.

Art. 32 - Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei soci aventi diritto di voto nominerà uno o più liquidatori.

2. I beni che residuassero dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti, in identico o analogo settore, su tutto il territorio nazionale oppure ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità o in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai rispettivi proprietari.

TITOLO VI Il Bilancio e la contabilità

Art. 33 - Il bilancio preventivo e consuntivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale: decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Il bilancio consuntivo contiene, suddivise per singole voci, tutte le entrate e le spese realizzate nel corso dell'esercizio annuale.

4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal tesoriere dell'Associazione e certificati dal revisore dei conti.

Art. 34 - Approvazione del bilancio preventivo

1. La bozza del bilancio preventivo, dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo, viene depositato, unitamente agli allegati contabili ed al parere del revisore, presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della seduta di convocazione dell'Assemblea; ciascun socio ne può prendere visione e lo può consultare.

2. Il bilancio è approvato dall'Assemblea non oltre il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.

Art. 35 - Variazioni del bilancio preventivo

1. Il Consiglio direttivo, quando ricorre l'urgenza o in presenza di maggiore entrata non prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione, può apportare variazioni al bilancio preventivo.

2. Ogni variazione va ratificata dall'Assemblea generale dei soci nella sua prima seduta utile.

Art. 36 - Approvazione del bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo, con tutti gli allegati e con il parere del revisore, viene depositato presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della seduta di convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente dell'Associazione, anche a nome del Consiglio direttivo, presenta all'Assemblea il rendiconto morale della gestione e riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente in coerenza con gli scopi sociali.

4. Quando si approva il bilancio consuntivo, il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio direttivo devono astenersi dalla votazione.

5. Il bilancio consuntivo dopo l'approvazione messo a disposizione dei soci nella sede sociale per la consultazione e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 37 - Controllo sui bilanci

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono controllati dal revisore dei conti.
2. Il controllo limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 38 - Il revisore dei conti

1. Il revisore dei Conti viene eletto, anche fra estranei all'Associazione, dall'Assemblea dei soci.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed rieleggibile. Al Revisore dei conti, se estraneo all'Associazione, può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio direttivo.
3. Il revisore ha il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'Associazione, di certificare i bilanci di previsione e quelli consuntivi, formulando, ove necessario, proposte e suggerimenti per una corretta gestione dei fondi e del patrimonio dell'Associazione.
4. Il revisore, in caso di inadempienza, può essere revocato e sostituito dall'Assemblea.

Art. 39 - La gestione contabile

1. Compete al tesoriere provvedere alla gestione contabile dell'Associazione.
2. Per la gestione dei fondi dell'Associazione il tesoriere si avvale di conti correnti bancari e postali.
3. I poteri di firma su tali conti sono attribuiti al Presidente o al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente ed al tesoriere mediante firme disgiunte.
4. Tutte le liquidazioni di spesa devono recare la firma congiunta del Presidente, o del Vice Presidente in caso di impedimento o assenza del Presidente, e del tesoriere.
5. Nei casi di dimissioni, revoca o impedimento per qualsiasi ragione del tesoriere, le sue funzioni, nei casi d'urgenza, sono svolte da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente fino alla nomina di un altro tesoriere o all'eliminazione dell'impedimento.

TITOLO VII Collaborazioni

Art. 40 - Organizzazione e collaborazioni

1. L'Associazione si dota di un'organizzazione interna e si avvale del lavoro gratuito e dell'impegno dei propri associati.
2. L'Associazione può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità associative.
3. L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali.

Art. 41 - Collaboratori

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori anche di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai contratti di collaborazione o di lavoro.
3. I collaboratori sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, salvo che, non siano lavoratori autonomi.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 42 - Collegio dei probiviri

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere all'interno dell'Associazione tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, viene rimessa ad un Collegio di tre probiviri, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci aventi diritto.
2. I probiviri sono scelti tra professionisti pubblici e privati, preferibilmente in possesso di laurea in giurisprudenza; i componenti possono essere soci dell'Associazione, ma non possono ricoprire cariche sociali.
3. Il collegio dei probiviri può essere investito su qualsiasi questione o controversia da qualunque socio, dal Consiglio direttivo o dal Presidente dell'Associazione.

4. Le decisioni del collegio, che giudica "ex bono et aequo", sono prese senza formalità e, salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, sono definitive e vincolanti per le persone interessate, per chi ne ha promosso il giudizio e per gli organi sociali.

Art. 43 - Disposizione finale

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed alla legislazione vigente sul volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.